



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZA AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE

N. 25 DEL 28-03-2026

Oggetto: ORDINANZA DI LIMITAZIONE TEMPORANEA DEL TRANSITO PEDONALE PRESSO IL PARCO DI VILLA TARABINI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - DAL 1° APRILE 2026 AL 30 APRILE 2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.

VISTA la determinazione n. 60 del 19 marzo 2026, con la quale sono stati affidati i lavori di "Manutenzione straordinaria del verde verticale e nuove piantumazioni" presso il parco di Villa Tarabini alla ditta "NICOLINI FRATELLI SNC", con sede in Correggio, Via Confine Lemizzone n. 8 (P.IVA 02483630352);

CONSIDERATO CHE l'inizio dei suddetti lavori è previsto per il giorno 1° aprile 2026;

RITENUTO necessario, al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza delle maestranze, porre limitazioni al transito pedonale all'interno del parco, con particolare riferimento ai sentieri interessati dagli interventi sulle alberature;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 23 ottobre 2006;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

ORDINA

a partire dal giorno **1° aprile 2026** e fino al **30 aprile 2026**, nella fascia oraria compresa tra le ore **07:30 e le ore 18:00** (dal lunedì al venerdì):

- la **CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE** delle aree e dei sentieri del parco di Villa Tarabini progressivamente interessati dai lavori di manutenzione delle alberature, secondo l'avanzamento del cantiere.

DISPONE CHE

- a) il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio on line;
- b) la segnaletica stradale, necessaria ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Codice della Strada, sia posizionata in loco almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, a cura e sotto la responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori;
- c) l'impresa esecutrice dei lavori provveda, durante lo svolgimento dei lavori, al mantenimento in efficienza ed all'eventuale adeguamento della segnaletica;
- d) gli organi di Polizia Stradale (ed in particolare il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche), ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada, vigilino sull'osservanza della presente ordinanza;
- e) i trasgressori siano puniti a termini di legge.

AVVISA CHE

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- il responsabile del procedimento è l'ing. Fabio Garlassi, Responsabile dell'Area LL.PP. Patrimonio ed Ambiente, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Albinea, Piazza Cavicchioni n. 8.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Fabio Garlassi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è **stata pubblicata** in data odierna all'Albo Pretorio Comunale al n. 374 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 28-03-2026 al 12-04-2026.

Li, 28-03-2026

L'addetto alla pubblicazione

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li 28-03-2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Fabio Garlassi